

Circolo Ricreativo "O.Ristori" - APS

Empoli (FI), via Livornese n.325 – codice fiscale 82003810486

Verbale assemblea dei soci

Nell'anno 2019, il giorno 03 del mese giugno alle ore 21.30 in seconda convocazione, presso la sede sociale di Empoli (FI), via Livornese n.325, si è riunita l'assemblea dei soci dell'associazione *Circolo Ricreativo "O.Ristori" - APS*, con il seguente ordine del giorno:

- Approvazione modifica dello statuto sociale per adeguamento al d. lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore;

Viene proposto quale presidente dell'assemblea il socio Campigli Rossano che indica quale segretario verbalizzante la socia Tadei Siria L'assemblea approva la proposta all'unanimità.

Il presidente verificata la presenza del numero dei soci previsto dallo statuto per l'approvazione delle modifiche statutarie, dichiara la stessa validamente costituita essendo rispettati i criteri di cui all'art.16 dello Statuto in vigore.

Passando al successivo punto all'oggi, illustra, a seguire, la proposta di modifica dello statuto sociale per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore, d. lgs. 117/2017, ai sensi ed agli affetti dell'art. 101 del medesimo testo di legge. A tal fine, il presidente richiama l'iscrizione dell'associazione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale da ultimo confermata, ai sensi dell'art. 7, della legge 383/2000, con D.D. n. 329 del 23/12/2015.

Il presidente dell'assemblea dà lettura dello statuto soffermandosi sulle modifiche proposte in adeguamento al Codice del Terzo Settore.

Poste in votazioni le modifiche statutarie, l'assemblea le approva all'unanimità, delegando il presidente dell'associazione a compiere le dovute incombenze ai fini della registrazione dello statuto modificato. Lo statuto approvato viene allegato al presente verbale del quale costituisce parte integrante.

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea termina alle ore 23,20.

Letto approvato e sottoscritto.

Il presidente



Agenzia delle Entrate

DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE

UFFICIO TERRITORIALE DI EMPOLI

Atto registrato il 14 GIU 2019 al n° 849

Art. 3-N originale Esatti euro

ESENTE

Il segretario

Sine

IL FUNZIONARIO
FORNARISIA

Statuto dell'associazione CIRCOLO RICREATIVO "O. RISTORI" - APS

Articolo 1 – denominazione sede e durata

L'associazione avente denominazione *Circolo Ricreativo "O. Ristori"* - APS, è un'associazione non

riconosciuta di promozione sociale costituita ai sensi del Codice civile e nel contesto vigente

regolata ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" e sue

successive modifiche, aderente ad ARCI APS. L'associazione è stata costituita in data 14/12/1967.

L'associazione ha durata a tempo indeterminato.

L'associazione ha sede legale in Empoli. L'eventuale modifica della sede legale all'interno del

medesimo comune con comporterà modifica dello statuto essendo sufficiente la comunicazione ai

competenti Uffici della Pubblica Amministrazione.

L'associazione potrà, inoltre integrare la denominazione non l'acronimo ETS alla perfezionata

iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore al momento della sua raggiunta efficacia,

senza che ciò richieda modifica dello statuto.

Articolo 2 – scopo finalità ed attività

L'associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere

volontario, democratico e antifascista. Scopo principale dell'associazione è promuovere la socialità,

il mutualismo, la partecipazione e lo sviluppo del senso di comunità.

L'associazione è costituita, ai sensi del d. lgs. 117/2017, come ente del terzo settore e associazione

di promozione sociale, al fine di svolgere attività di utilità generale di cui all'art. 5 del d. lgs.

117/2017, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza finalità di lucro, a favore dei

propri associati, dei loro familiari o di terzi, in autonomia e in conformità ai principi di pluralismo,

democrazia, uguaglianza e nel rispetto della dignità di ognuno e avvalendosi in modo prevalente

dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni

S. Russo

M. H.



di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.	
L'associazione è costituita per il perseguimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d. lgs. 117/2017, con finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale:	
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;	
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;	
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;	
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;	9-14
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.	
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi	5-14
a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.	
In particolare sono attività dell'associazione:	
- promozione del benessere delle persone e del riconoscimento del diritto alla felicità;	
- attività ricreative, educative, di formazione e di socializzazione finalizzate all'inclusione	

		sociali delle fasce marginali della società;
		attività ricreative e di socializzazione per anziani;
		attività educative, ricreative e di socializzazione per fasce giovanili di associati e della popolazione di riferimento;
		attività educative, ricreative e di socializzazione per famiglie;
		attività di educazione alla cittadinanza;
		attività formative, educative, divulgative sulla storia contemporanea, la Resistenza, il regime fascista nonché sulla Costituzione Italiana e sui contenuti;
		promozione e svolgimento di attività artistiche e culturali quali teatro, musica, presentazione di libri, film.
		organizzazione e gestione di eventi di promozione ed approfondimento di tematiche di particolare rilevanza sociale e culturale;
		attività di promozione e valorizzazione dei beni comuni e del territorio;
		promozione e valorizzazione di buone pratiche in materia di sostenibilità ambientale;
		attività sportive quali ginnastica e attività fisica adattata, ballo, bocce, freccette, organizzazione di eventi sportivi nelle discipline del calcio e del ciclismo;
		attività di beneficenza, sostegno a progetti di solidarietà anche attraverso raccolte pubbliche di fondi;
		- Ogni altra attività che sia espressione delle attività di utilità generale sopra individuate.
		In attuazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono scopi principali dell'associazione, permettere lo sviluppo culturale e civile tanto dei propri soci, che dell'intera comunità attraverso la promozione e lo sviluppo della socialità e la ricreazione dei legami sociali, la promozione e lo sviluppo della partecipazione e delle relazioni solidali, la promozione e lo sviluppo del senso di comunità, la promozione e lo sviluppo del volontariato quale strumento di

S. M. G.

11-16



partecipazione alla comunità per le finalità di cui al presente articolo, la promozione nonché la

libera espressione della personalità degli individui sostenendo la produzione culturale dal basso e

della promozione della cultura come bene comune e sensibilizzazione civica.

L'associazione si impegna ad agire per il contrasto di ogni forma di odio e per la pratica dei doveri di

solidarietà. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli

in cui si può spiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di

violenza, di censura, di ingiustizia, di razzismo, di discriminazione, di emarginazione, di solitudine

forzata sono potenziali settori d'intervento dell'associazione.

L'associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione alimenti e bevande per i propri soci,

quale momento ricreativo e di socialità strettamente complementare alle attività di interesse

generale di cui ai precedenti paragrafi ed in maniera conforme alla disciplina di legge vigente in

materia.

L'associazione potrà, inoltre, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6, d. lgs. 117/2017, svolgere attività

diverse, secondarie e strumentali a quelle indicate nei precedenti paragrafi, secondo criteri e limiti

definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da

parte del consiglio direttivo.

Potrà inoltre svolgere raccolte fondi, ai sensi dell'art. 7, del medesimo decreto, secondo quanto

previsto dalle norme citate nonché dai decreti attuativi da queste previsti attraverso la richiesta a

terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività

di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i

sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3 – Assunzione e perdita della qualifica di socio. Carattere aperto dell'associazione.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo stabilito per legge.

Può diventare socio chiunque si riconosca nei principi e nelle finalità espresse nel presente statuto.



S. Maria

9-11



religiosa.	
independientemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e	
'adesione a socio di un minore di anni diciotto deve avvenire previo consenso del genitore.	
Gli aspiranti soci devono presentare domanda di ammissione all'associazione con espressa	
dichiarazione di accettare e pertanto impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dei	
regolamenti interni, nonché le ulteriori delibere degli organismi sociali.	
Sulle domande di ammissione a socio decide, entro sessanta giorni, il consiglio direttivo	
dell'associazione, anche tramite uno o più suoi componenti a ciò specificamente ed espressamente	
delegati. Della decisione è data notizia al richiedente mediante consegna della tessera sociale. In	
caso di ammissione del socio ne è data iscrizione nel libro soci.	
Nel caso in cui la domanda venga respinta, oppure ad essa non venga data risposta entro il termine	
previsto dal precedente comma, l'interessato potrà presentare, entro dieci giorni a decorrere	
rispettivamente dalla comunicazione del diniego o dallo scadere del termine previsto per la	
decisione sulla richiesta di ammissione, ricorso scritto al presidente sul quale deciderà in via	
definitiva la prima assemblea dei soci.	
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi	
previsti dal successivo articolo 4. Non sono pertanto consentite iscrizioni che violino tale principio	
introducendo criteri di ammissione a termine oppure limitazioni dei diritti riconosciuti ai soci.	
La quota associativa rappresenta esclusivamente un versamento periodico obbligatorio a sostegno	
economico dell'associazione non costituisce pertanto titolo di proprietà o di partecipazione a	
proventi. La quota sociale non è rimborsabile, trasmissibile e rivalutabile.	
Articolo 4 – perdita della qualifica di socio	
La qualifica di socio si perde per:	
-	decesso;

Stato

1-14

	scioglimento dell'associazione;
	mancato pagamento della quota sociale;
-	esclusione per gravi motivi ai sensi del successivo articolo 6;
-	recesso.
	Il recesso è esercitabile in qualsiasi momento. Il diritto di recesso dovrà esercitarsi mediante comunicazione scritta al presidente ovvero al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione neanche parziale della quote associativa e dei contributi versati.
Articolo 5 - Diritti e doveri del socio	
	I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e le attività promosse dall'associazione, di frequentare la sede sociale, di riunirsi in assemblea e partecipare al suo svolgimento.
	I soci hanno inoltre diritto di prendere visione ed ispezionare i libri sociali, ai sensi del successivo articolo 14.
	Ogni socio, che sia stato ammesso da almeno tre mesi e abbia provveduto al pagamento della quota sociale annuale almeno dieci giorni prima della data dello svolgimento, ha diritto di voto in assemblea. I soci hanno altresì diritto di eleggere gli organismi dell'associazione e di essere eletti negli stessi nonché di esercitare le ulteriori facoltà riconosciute dal presente statuto. I soci minoranti esercitano il diritto di voto mediante rappresentanza da parte di uno dei genitori.
	Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale annuale, al rispetto delle norme previste dallo statuto, dai regolamenti e dalle ulteriori deliberazioni degli organismi dell'associazione, nonché al mantenimento di un contegno ispirato agli ordinari principi di buona fede, correttezza e decoro nella partecipazione alle attività dell'associazione ed in generale nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del socio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'associazione e verso i beni della stessa.
	Al socio che assuma un contegno contrario a quanto previsto dal presente statuto e dalle deliberazioni

S.M.A. G.O.

1-1-1



degli organismi sociali potrà essere applicata sanzione disciplinare ai sensi del successivo articolo.

Articolo 6 - Azione disciplinare

Il consiglio direttivo, con deliberazione motivata, ha facoltà di erogare, in proporzione all'entità del fatto, richiamo scritto oppure sospensione temporanea del socio che assuma un contegno contrario alle disposizioni ed ai principi del presente statuto nonché a quanto stabilito dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organismi sociali.

Nel caso in cui il socio arrechi danni materiali o morali di gravi entità all'associazione, ovvero con il proprio comportamento arrechi danni materiali o morali ad altro socio ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottò condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 dello statuto ovvero in tutti i casi in cui ricorrano altri gravi motivi, il consiglio direttivo può, sempre con delibera motivata, decretare l'esclusione del socio.

Dell'applicazione della sanzione viene data immediata comunicazione al socio.

Avverso la deliberazione che applica la sanzione disciplinare potrà essere presentato ricorso scritto al presidente entro il termine di dieci giorni da quello di comunicazione della deliberazione che abbia disposto la sanzione. Sullo stesso si pronuncerà in via definitiva la prima assemblea del socio.

Articolo 7 - democrazia e partecipazione

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa sono l'adozione di strumenti democratici di governo, la trasparenza delle decisioni, la verificabilità dei programmi, l'uguaglianza di diritti di tutti i soci.

Le deliberazioni degli organismi direttivi devono essere verbalizzate nei libri sociali. Le deliberazioni devono essere tempestivamente portate a conoscenza dei soci.

In armonia con i principi sopra esposti, la convocazione degli organismi deve avvenire secondo modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti.

Smw's

11/11





Salvo deroghe espressamente previste nello statuto, le decisioni degli organismi dirigenti sono
valide in prima convocazione alla presenza della metà più uno dei componenti effettivamente in
carica, in seconda convocazione a maggioranza semplice dei presenti.
Articolo 8 - l'assemblea dei soci
L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Si riunisce almeno una volta l'anno entro il 30
aprile per approvare il bilancio dell'associazione.
Hanno diritto di voto in assemblea tutti i soci che sia stati ammessi da almeno tre mesi e abbiano
provveduto al pagamento della quota sociale annuale almeno dieci giorni prima della data dello
svolgimento dell'assemblea. I soci minorenni esercitano il diritto di voto mediante rappresentanza da
parte di uno dei genitori.
L'assemblea è convocata dal consiglio direttivo o dal presidente su loro iniziativa ed ogni qual volta
ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.
La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione da darsi almeno dieci giorni
prima del suo svolgimento in forma scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda
convocazione e l'ordine del giorno.
Spetta all'assemblea dei soci:
- eleggere gli organismi sociali nonché dell'organo di controllo e revisione;
- approvare le linee generali del programma di attività e deliberare su tutte le
questioni attinenti la gestione sociale;
- approvare il bilancio annuale di esercizio assieme agli ulteriori documenti ad
esso connessi;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi
dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei
loro confronti;

S. L. V. 20

1/14



-	deliberare sulla esclusione degli associati in caso di ricorso del socio.
-	deliberare sulle proposte di modifica dello statuto nonché sull'assunzione dei regolamenti e sulla loro modifica;
-	deliberare sullo scioglimento dell'associazione, sulla fusione o trasformazione della stessa;
-	deliberare in tutti gli ulteriori casi previsti dall'atto costitutivo e dallo statuto.
	Le votazioni avvengono per alzata di mano. Potranno avvenire a scrutinio segreto nel caso ne facciamo richiesta un terzo soci presenti con diritto di voto ed in ogni caso per l'elezione degli organi sociali.
	È espressamente previsto il principio del voto singolo.
	Sono ammesse deleghe purché conferite per iscritto. Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
	Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
	L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente dell'associazione. Il presidente indica un segretario verbalizzante da nominarsi in seno alla stessa.
	Salvo quanto previsto dagli art. 9, l'assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'assemblea, sia in prima che seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti con diritto di voto.
	Le deliberazioni assembleari sono riportate nel libro verbali. Le deliberazioni devono essere tempestivamente esposte sulla bacheca all'interno della sede dell'associazione per un periodo di almeno dieci giorni e successivamente restano a disposizione dei soci per la loro consultazione.
	Articolo 9 - Modificazione dell'atto costitutivo e del regolamento e scioglimento

S. M. G.

9-14

dell'associazione

L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare le modifiche al presente statuto nonché per

l'adozione o la modifica del regolamento sociale. Sarà validamente costituita in prima convocazione

alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibererà a maggioranza assoluta.

Per le delibere di modifica consistenti nel mero adeguamento a mutati requisiti normativi, è

sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti con diritto di voto ed il voto

favorevole della maggioranza di questi ultimi.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49, del d. lgs. 117/2017, lo scioglimento dell'associazione dovrà

essere deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata.

La decisione motivata di scioglimento potrà essere deliberata alla presenza di almeno tre quinti dei

soci aventi diritti di voto e con il voto favorevole di almeno tre quarti di questi. Ove non sia raggiunta

tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari ricorrenti a distanza di

almeno dieci giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato nel corso della terza

convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti con maggioranza assoluta di questi.

Previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45, d. lgs. 117/2017 e in maniera conforme a

quanto stabilito dal medesimo decreto, il patrimonio residuo al momento dello scioglimento, dedotte

le eventuali passività, verrà devoluto ad altro ente di terzo settore, che abbia analoghi finalità e

valori espressi negli artt. 1 e 2 del presente Statuto e individuato dalla medesima assemblea, salvo

diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 10 - Il Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione. È eletto dall'assemblea dei soci

e può essere, per gravi motivi, revocato con delibera motivata dell'assemblea.

I suoi componenti vengono eletti dall'assemblea tra i soci del sodalizio e permangono in carica tre anni.

È composto da un minimo di cinque membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.



Simone C...

9-1-1

I componenti del consiglio direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità

previste dall'art. 2382 c.c.

Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente oppure quando ne facciano richiesta

almeno tre consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi interverga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono

approvate a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi. La parità di voti comporta la

reiezione della proposta.

Sono inoltre compiti specifici del consiglio direttivo garantire il corretto svolgimento della gestione

amministrativa e contabile dell'associazione nonché il regolare e solerte svolgimento del

tesseramento sociale. Il consiglio può, anche a tal fine e comunque ogni qual volta ne rinverga la

necessità, distribuire tra i suoi componenti altre mansioni affinenti a specifiche esigenze legate

all'attività dell'associazione stabilendone, ove necessario, contenuti e regole.

Il consiglio direttivo ha il compito di:

- eseguire le delibere dell'assemblea;

MTV

- eleggere il presidente ed il vice presidente;

- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate

dall'assemblea;

- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione e,

Simone

all'interno delle linee guida espresse dall'assemblea, adottare tutti i

provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'associazione;

- predisporre il bilancio annuale con indicazione dei proventi e degli oneri

dell'associazione e gli ulteriori documenti ad esso connessi secondo quanto

previsto dall'art. 13, d. lgs. 117/2017;

- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del d. lgs. 117/2017;

- all'interno delle linee guida definite dall'assemblea, deliberare sulle modalità di

gestione del tesseraamento;

- deliberare circa l'ammissione dei soci, anche delegando espressamente a ciò

uno o più consiglieri specificamente individuali;

- convocare l'assemblea nei casi e con le modalità previste dal presente statuto;

- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;

- decidere sulla stipula di tutti gli atti e i contratti che impegnano l'associazione;

- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o

ad essa affidati a qualsiasi titolo;

- decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate

da altre associazioni ed Enti se compatibili con i principi ispiratori del presente

Statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale

potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore

o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono riportate nel libro verbali. Le deliberazioni restano a

disposizione dei soci per la loro consultazione.

Articolo 11 – Dimissioni del consigliere e operatività del Consiglio

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. È facoltà del consiglio direttivo

dichiarare decaduto il consigliere che ingiustificatamente non si presenti a tre riunioni consecutive.

È facoltà del consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno

della riunione del consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla

riunione del consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata

all'interno della successiva riunione del consiglio.

riunione - ata

S. M. T. M. G.

A. L. R.

I consiglieri decaduti oppure deceduti o dimissionari sono sostituiti, previa accettazione da parte

dell'interessato e purché sussistano i requisiti previsti dallo statuto, dai soci risultati esclusi

all'elezione del consiglio e secondo l'ordine dei voti ricevuti. Il consiglio decade quando venga a

manicare il numero minimo di membri previsto dal presente statuto. In tal caso spetterà

all'assemblea dei soci provvedere alla rielezione dei suoi componenti.

In tutti i casi in cui risulti decaduto, il consiglio uscente deve contestualmente convocare

l'assemblea indicando nuove elezioni. L'assemblea deve essere fissata entro il termine massimo di

venti giorni dall'avvenuta decadenza. Fino alla rielezione dei nuovi organismi dirigenti il consiglio

dimissionario permarrà in carica con poteri limitati all'ordinaria amministrazione.

Articolo 12 - Il Presidente ed il vice presidente

Il presidente *pro tempore* ha la legale rappresentanza dell'associazione. È eletto dal consiglio

direttivo all'interno dei suoi componenti. Il presidente permene in carica sino alla scadenza del

mandato del consiglio direttivo del quale fa parte ed è rieleggibile.

Il presidente convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo, dirige l'attività

del consiglio direttivo ed esegue le delibere dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Il presidente che intenda rimettere le proprie dimissioni dall'incarico dovrà formalizzarle per iscritto

all'interno della riunione del consiglio direttivo oppure dell'assemblea dei soci specificandone le

motivazioni.

Il vice presidente, è eletto dal consiglio direttivo all'interno dei suoi componenti, sostituisce il

presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue

funzioni.

Articolo 13 – organo di controllo e di revisione

Alla ricorrenza dei presupposti indicati agli art. 30 e 31 del d. lgs. 117/2017, sarà nominato

organismo anche monocratico di controllo secondo i requisiti e con le funzioni indicate dal

S. M. C. O.

1/1



medesimo articolo 30, d. lgs. 117/2017 allo stesso saranno affidati anche i compiti dell'organo di

revisione laddove ne ricorrano i criteri per l'adozione ai sensi dell'art. 31 d. lgs. 117/2017.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere

scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di

corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231,

qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile

e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co.

1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali

iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in

conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto

dei sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche

individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori

notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 14 - Libri sociali

L'associazione istituisce i seguenti libri sociali:

- libro delle adunanze e delle delibere assembleari, in cui devono essere trascritti anche i

verbali redatti per atto pubblico,

- libro delle adunanze e delle delibere del consiglio direttivo,

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro degli associati.

Siamo

9-1-1



I libri sono tenuti a cura del consiglio direttivo.

Saranno inoltre istituiti i libri delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi

associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di prendere visione ed esaminare i libri sociali. Il socio che intenda

esercitare il diritto di visione o verifica dei libri sociali è tenuto farne richiesta scritta al consiglio

direttivo. La richiesta dovrà essere presentata personalmente dal socio che ne abbia interesse,

dovrà essere specificamente motivata. La richiesta, se adeguatamente motivata, sarà approvata dal

consiglio direttivo e la decisione sarà immediatamente comunicata, senza formalità, al socio

richiedente che potrà prendere visione dei libri sociali presso la sede sociale dell'associazione entro

7 giorni dalla comunicata accettazione della richiesta, senza aggravio di tempi e costi a carico

dell'associazione.

Articolo 15 - Volontari e volontariato

L'associazione afferma il valore sociale del volontariato quale attività prestata a favore della

comunità e del bene comune in maniera libera, gratuita, spontanea e senza fini di lucro neanche

indiretti.

L'associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvarrà del volontariato in armonia con

quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del d. lgs. 117/2017.

Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per

l'attività svolta e documentate anche mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ai

sensi e nei limiti previsti all'art. 17 d. lgs. 117/2017. Sono esclusi rimborsi spese forfetari.

L'associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'associazione.

Articolo 16 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di

altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle

Sintesi

9/11



	attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
	In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
	Articolo 17 – risorse economiche a sostegno dell'associazione
	L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.
	Articolo 18 – patrimonio e divieto di distribuzione di utili
	Il patrimonio sociale è costituito da:
	- beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
	- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi;
9/11	- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
	- eventuali eccedenze degli esercizi annuali.
	Il patrimonio è utilizzato per le attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'eventuale residuo attivo di ogni esercizio sarà destinato allo svolgimento delle attività istituzionali.
5/15	Il patrimonio sociale è indivisibile ed è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in maniera indiretta, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate o capitali a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altro componenti degli organismi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
	Articolo 19 - Esercizio sociale e rendiconto annuale



L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Di ogni esercizio

deve essere redatto un bilancio predisposto a cura del consiglio direttivo. Il bilancio, assieme ai

documenti ad esso connessi ai sensi dell'art. 13, d. lgs. 117/2017, deve essere presentato

all'assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno per la sua approvazione e depositato presso il

Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui

all'art. 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto

per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 20 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dalle

delibere degli organi associativi, si applicano le norme del d. lgs. 117/2017 e ss. mm. e. in quanto

compatibili, le norme del Codice civile.

.....03/06/19

Letto, approvato e sottoscritto

Simone Cucco

9/1/19

Simone Cucco